

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 OTT. 2001

=====

30 OTT. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: Presidente STORACE -

DELIBERAZIONE N° 1605

OGGETTO: Concessione mineraria di acqua minerale e termale denominata "S. STEFANO" in territorio del Comune di Aprilia, provincia di Latina.
Approvazione progetto di variante del complesso industriale di imbottigliamento e del complesso termale e autorizzazione captazione falde mineralizzate.



OGGETTO: Concessione mineraria di acqua minerale e termale denominata "S. STEFANO" in territorio del Comune di Aprilia, provincia di Latina. Approvazione progetto di variante del complesso industriale di imbottigliamento e del complesso termale e autorizzazione captazione falde mineralizzate.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;
- VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- VISTO il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620;
- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n. 90;
- VISTA la L.R. 22 luglio 1993, n. 31;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127/6254 
- VISTA la propria deliberazione n. 624 del 14 ottobre 1997, con la quale la concessione mineraria dei pozzi di acqua minerale denominata "SANTO STEFANO" in località Fossignano del territorio del Comune di Aprilia, provincia di Latina, -accordata originariamente con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio - n. 1791 del 10 maggio 1997, per la durata di anni venti e su un'area di Ha 71.83.18 (ettari settantuno, are ottantatre e centiare 18) ai signori Cremonini Adelmo, Stefano e Beniamino e trasferita ed intestata con deliberazione n. 4257 del 28 luglio 1987 alla Santo Stefano - Società Industria Commerci Acque Minerali s.r.l. (codice fiscale 01258160595) in sigla "S. Stefano - S.I.C.A.M. s.r.l.", con sede in Aprilia, Via Fossignano n. 126 -, è stata rinnovata in favore della predetta S. Stefano - S.I.C.A.M. s.r.l., per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del 10 maggio 1997 ed è stata estesa alla coltivazione di acqua termominerale;
- VISTA la corredata istanza datata 2 luglio 2001, con la quale la S. Stefano - S.I.C.A.M. chiede l'approvazione, per la parte strettamente mineraria, dei progetti in variante relativi alla costruzione del complesso termale e del complesso industriale per l'imbottigliamento dell'acqua minerale, nonché l'autorizzazione ad effettuare la captazione di nuove falde mineralizzate mediante la trivellazione di pozzi;
- CONSIDERATO che, dall'esame degli elaborati progettuali e delle relazioni tecniche, le modifiche e le varianti apportate ai progetti originari sono da considerarsi, sotto il profilo strettamente minerario, dirette a valorizzare e ad assicurare una adeguata valorizzazione e coltivazione delle risorse idro-termominerali oggetto della miniera "SANTO STEFANO";
- VISTA la relazione geologica per la captazione di nuove falde mineralizzate prodotta a corredo della suddetta istanza 2 luglio 2001;
- RITENUTO che i lavori previsti nel programma per la captazione di nuove falde mineralizzate sono, in complesso, da considerare, sotto il profilo strettamente minerario, idonei e necessari per assicurare una maggiore potenzialità delle risorse idro-termominerali della miniera "de qua", in relazione alla realizzazione dei complessi termali ed industriali di imbottigliamento;

all'unanimità:

DELIBERA

- 1) I progetti di variante relativi ai lavori di costruzione del complesso termale e del complesso industriale di imbottigliamento da realizzarsi nell'ambito della concessione mineraria di acqua minerale e di acqua termominerale "SANTO STEFANO" in territorio del Comune di Aprilia, che formano parte integrante della presente deliberazione unitamente alle relazioni tecniche,

30 OTT. 2001

presentate dalla S. Stefano - S.I.C.A.M. s.r.l., giusta istanza 2 luglio 2001, sono approvati per la parte strettamente mineraria.

- 2) I progetti per la costruzione del complesso termale e del complesso industriale di imbottigliamento, - ai sensi dell'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443-, per la parte avente carattere strettamente minerario, sono da considerarsi di pubblica utilità e vanno realizzati nella loro interezza entro e non oltre il termine di anni cinque dalla data di conseguimento delle prescritte autorizzazioni.
- 3) La captazione di nuove falde mineralizzate, mediante la trivellazione di pozzi, da effettuarsi nell'ambito dell'area della concessione mineraria "de qua", di cui alla menzionata istanza 2 luglio 2001, è autorizzata ed approvata unitamente alla relazione geologica.
- 4) Il programma per la captazione di nuove falde mineralizzate, di cui alla relazione geologica, come sopra approvato che forma parte integrante della presente deliberazione, -ai sensi dell'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443-, è da considerarsi di pubblica utilità e va realizzato nella sua interezza entro e non oltre il termine di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di notifica della presente deliberazione.
- 5) La S. Stefano - S.I.C.A.M. s.r.l. - , è tenuta:
 - a) ad ottemperare a quanto prescritto dagli artt. 62 e 64 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulla polizia delle miniere e delle cave;
 - b) a conservare i campioni delle rocce attraversate e delle sostanze minerali incontrate fino alla fine della perforazione e non possono essere distrutti prima di mesi sei dal termine della trivellazione senza autorizzazione della Regione Lazio - Servizio Acque Minerali e Termali, a norma dell'art. 67 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
 - c) ad isolare i fluidi diversi da quelli ricercati o coltivati nei loro orizzonti e prima di procedere alle operazioni di chiusura, almeno quarantotto ore prima, deve darne avviso al Servizio Acque Minerali e Termali dell'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
 - d) ai sensi dell'art. 70 del decreto presidenziale n. 128 più volte citato, deve trasmettere, entro trenta giorni dall'ultimazione della perforazione, alla Regione Lazio - Assessorato alle Attività Produttive - Servizio Acque Minerali e Termali, il profilo geologico del foro corredato da grafici e notizie relative alle operazioni eseguite, con particolare riguardo alle cementazioni effettuate, e dei risultati ottenuti.
- 6) Il presente atto deliberativo non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE